Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1410

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di riconoscimento dei titoli di laurea conseguiti all'estero ai fini di partecipazione a pubblici concorsi

19/10/2026 - 03:36

Indice

1. DDL S. 1410 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1410 5

1. DDL S. 1410 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1410
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di riconoscimento dei titoli di laurea conseguiti all'estero ai fini di partecipazione a pubblici concorsi

---

Iter
6 maggio 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari

S.1410	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Tatjana Rojc (PD-IDP)
Cofirmatari

Julia Unterberger (Aut (SVP-PATT, Cb)) (aggiunge firma in data 27 marzo 2025)
Cecilia D'Elia (PD-IDP) (aggiunge firma in data 27 marzo 2025)
Susanna Lina Giulia Camusso (PD-IDP) (aggiunge firma in data 27 marzo 2025)
Annamaria Furlan (IV-C-RE) (aggiunge firma in data 27 marzo 2025)
Francesco Giacobbe (PD-IDP) (aggiunge firma in data 27 marzo 2025)
Francesca La Marca (PD-IDP) (aggiunge firma in data 27 marzo 2025)
Daniele Manca (PD-IDP) (aggiunge firma in data 27 marzo 2025)
Antonio Nicita (PD-IDP) (aggiunge firma in data 27 marzo 2025)
Vincenza Rando (PD-IDP) (aggiunge firma in data 27 marzo 2025)
Luigi Spagnolli (Aut (SVP-PATT, Cb)) (aggiunge firma in data 27 marzo 2025)
Cristina Tajani (PD-IDP) (aggiunge firma in data 27 marzo 2025)
Sandra Zampa (PD-IDP) (aggiunge firma in data 27 marzo 2025)

Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **5 marzo 2025**; annunciato nella seduta n. 281 del 5 marzo 2025.
Classificazione TESEO
EQUIPOLLENZA DI TITOLI DI STUDIO, CONCORSI PUBBLICI
Articoli
LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Art.1), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1), REGOLAMENTI (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)** **in sede redigente** il 6 maggio 2025. Annuncio nella seduta n. 299 del 6 maggio 2025.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri e difesa), 5ª (Bilancio), 10ª (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1410

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1410

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROJC** , **UNTERBERGER** , **D'ELIA** , **CAMUSSO** , **FURLAN** , **GIACOBBE** , **LA MARCA** , **MANCA** , **NICITA** , **RANDO** , **SPAGNOLLI** , **TAJANI** e **ZAMPA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2025

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di riconoscimento dei titoli di laurea conseguiti all'estero ai fini di partecipazione a pubblici concorsi

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge interviene sulla delicata materia del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini della partecipazione a pubblici concorsi, con l'obiettivo di semplificare gli oneri procedimentali e di allegazione.

Il riconoscimento dei titoli di studio esteri, allo stato della legislazione vigente, avviene secondo due diversi procedimenti, in base alle finalità perseguite. Qualora si tratti di riconoscimento a fini accademici e di studio, il riconoscimento automatico è attualmente escluso dalla Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148. L'articolo 2 della legge n. 148 del 2002 prevede in particolare, in attuazione della Convenzione, che la « competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia ». Il riconoscimento viene dunque operato da un ateneo italiano, su richiesta dell'interessato, previa valutazione analitica del percorso accademico che ha portato al conseguimento del titolo; a seguito del riconoscimento, il titolo di studio estero produce gli stessi effetti del titolo di studio conseguito in Italia, con lo stesso valore legale (equipollenza). L'articolo II.3 della Convenzione fa infatti salve unicamente le disposizioni più favorevoli « che siano contenute o derivanti da un trattato esistente o futuro di cui una Parte alla presente Convenzione può essere o diventare parte ».

Allo stato attuale, non pare pertanto possibile per il legislatore italiano stabilire norme più favorevoli riguardo al riconoscimento accademico dei titoli di studio, se non attraverso la stipula di accordi bilaterali più favorevoli che, come previsto dalla Convenzione di Lisbona, possono derogare alle sue disposizioni.

Analoghe considerazioni valgono per il riconoscimento dei titoli di studio a fini dell'accesso ai pubblici concorsi. In questo caso, rileva infatti l'articolo 5 della richiamata legge n. 148 del 2002, il quale prevede che, nei casi diversi dal riconoscimento a fini accademici, il riconoscimento « è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione ».

In attuazione di tale previsione, l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che, sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, il riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato di conseguimento, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con

esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, è effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca.

Tale disposizione si applica ai candidati che presentano domanda di partecipazione a un pubblico concorso, alle condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 38, indicando il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero. Essa prevede, in particolare, che il candidato sia ammesso con riserva e che, in caso di vittoria, abbia l'onere, a pena di decadenza, di comunicare l'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione, al fine di consentire l'espressione del parere necessario per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

In tale ultima fattispecie, dunque, il riconoscimento del titolo avviene esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso e della successiva presa di servizio. Ciononostante, gli oneri di allegazione gravanti sui candidati e la necessità di attendere la conclusione del procedimento amministrativo per l'assunzione possono risultare eccessivi, soprattutto considerando il *favor* per la circolazione dei titoli di studio che può desumersi dalla richiamata Convenzione di Lisbona.

Il presente disegno di legge, pur nella consapevolezza dell'impossibilità di sostituire l'attuale procedimento con un riconoscimento automatico senza violare la Convenzione di Lisbona, mira ad alleggerire gli oneri di allegazione, sostituendoli con una mera dichiarazione all'atto della domanda di partecipazione al concorso, e a semplificare le procedure, introducendo il meccanismo del silenzio assenso.

A tal fine, il disegno di legge si compone di un unico articolo.

Il primo comma dell'articolo unico modifica l'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 38 del decreto n. 165 del 2001 stabilendo che, fino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, ai titoli di studio conseguiti in uno Stato parte della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, è riconosciuto, ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici e con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, il medesimo valore del titolo di studio conseguito in Italia, salvo gravi motivi legati al rischio di una violazione della Convenzione medesima. Si mantiene poi il meccanismo dell'ammissione con riserva, chiarendo che esso si applica ai candidati che dichiarano di possedere un titolo di studio conseguito in uno Stato parte della Convenzione. Inoltre, una volta che il vincitore del concorso ammesso con riserva abbia comunicato la graduatoria al Dipartimento per la funzione pubblica, entro quindici giorni dalla pubblicazione decorre un termine di sessanta giorni entro il quale il medesimo Dipartimento può negare il riconoscimento ove sussistano gravi motivi legati al rischio di violazione della Convenzione, acquisito il parere del Ministero dell'università e previo contraddittorio con l'interessato. Trascorso invano detto termine, il riconoscimento si intende accordato.

Le lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge coordinano i commi 3.1 e 3.2 del citato articolo 38 con la nuova disciplina, concentrando nel comma 3 la regolamentazione del riconoscimento per fini concorsuali.

Il comma 2 dell'articolo unico del presente disegno di legge prevede l'adeguamento del regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, con particolare riferimento alla semplificazione degli oneri di allegazione documentale di cui all'articolo 2, comma 2 del regolamento medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, ai titoli di studio conseguiti in uno Stato parte della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, è riconosciuto, ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici e con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, il medesimo valore del titolo di studio conseguito in Italia, salvo che sussistano gravi motivi legati al rischio di una violazione della medesima Convenzione. I candidati che presentano domanda di ammissione al concorso dichiarando il possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato parte della suddetta Convenzione sono ammessi a partecipare con riserva e, qualora risultino vincitori, comunicano l'avvenuta pubblicazione della graduatoria alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro quindici giorni dalla medesima. Entro i successivi sessanta giorni, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in presenza dei gravi motivi di cui al primo periodo, acquisito il parere del Ministero dell'università e della ricerca e previo contraddittorio con l'interessato, può negare il riconoscimento. Trascorso tale termine senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il riconoscimento si intende accordato »;

b) al comma 3.1, le parole: « e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « al riconoscimento del titolo di studio provvede »;

c) al comma 3.2, le parole: « , anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego » sono soppresse.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento volto a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, garantendo in particolare la semplificazione degli oneri di allegazione documentale di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.